

Delib.C.R. 17-6-2003 n. 497

Linee-guida per l'attivazione del programma 2003 relativo alle attività a favore degli immigrati stranieri previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni (proposta della Giunta regionale in data 3 giugno 2003, n. 946).

Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 9 luglio 2003, n. 98.

Iniziativa n. 1

Piani territoriali provinciali per le azioni di integrazione sociale a favore degli immigrati

Obiettivi, definizione degli àmbiti territoriali e relativa ripartizione delle risorse finanziarie, linee di indirizzo per l'elaborazione dei piani territoriali di intervento e procedure per l'erogazione dei finanziamenti.

1.1) Premesse

In armonia con i precedenti programmi adottati dalla Regione e in accordo con gli obiettivi programmatici indicati dal D.P.R. 30 marzo 2001 nel campo degli interventi rivolti all'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, si conferma con il presente provvedimento la metodologia di azione che vede la partecipazione diretta degli enti locali all'elaborazione e alla realizzazione di progetti che vadano ad integrare e a sviluppare le attuali reti dei servizi, in un'ottica di qualificazione, di continuità e di progressivo consolidamento territoriale delle politiche rivolte agli immigrati, da realizzare nell'àmbito dell'integrazione tra competenze e soggetti diversi, pubblici e privati.

1.2) Obiettivi-linee di indirizzo per l'elaborazione dei progetti di intervento

Si confermano tre obiettivi prioritari verso i quali tendere le politiche di integrazione:

A) costruire relazioni positive;

B) garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze;

C) assicurare i diritti della presenza legale.

A) Costruire relazioni positive

Per il raggiungimento del primo obiettivo si ritiene importante assicurare le condizioni per la diffusione di una informazione esauriente sulle cause e sui diversi aspetti del fenomeno migratorio, per l'accesso alle informazioni da parte dei cittadini stranieri immigrati e per la valorizzazione e la conoscenza dei fondamenti culturali connessi ai luoghi di origine.

Nel senso sopra descritto appare pertanto opportuno privilegiare prioritariamente, nell'àmbito della presente iniziativa, le seguenti azioni:

- interventi finalizzati a conseguire un consolidamento delle relazioni tra associazioni e istituzioni nonché a incrementare nei cittadini stranieri immigrati il livello di consapevolezza e di sensibilizzazione al funzionamento della pubblica Amministrazione italiana, regionale e locale. Risultano pertanto prioritari gli interventi destinati a promuovere l'avvio o il consolidamento delle

associazioni e quelli configurabili in un ambito complessivo di sperimentazione di percorsi di rappresentanza. In quest'ottica, appare opportuno che ciascuna dimensione provinciale possa disporre di un organismo partecipativo al fine di valorizzare l'apporto ed il protagonismo sociale dei cittadini stranieri;

- avvio o implementazione di centri interculturali intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza nonché all'elaborazione ed alla attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione sociale. In quest'ottica, appare opportuno che ciascuna dimensione provinciale annoveri almeno un centro interculturale al fine di realizzare una rete omogenea di esperienze sull'insieme del territorio regionale;

- consolidamento e implementazione degli osservatori a dimensione provinciale sull'immigrazione, aventi funzioni di monitoraggio del fenomeno a livello locale in collegamento con analoga funzione a livello regionale;

- svolgimento di iniziative pubbliche di informazione e orientamento sui temi connessi all'immigrazione che mettano in risalto gli aspetti positivi connessi al fenomeno migratorio;

- allestimento di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine;

- avvio o sostegno di iniziative connesse all'uso di mezzi di comunicazione finalizzati alla diffusione di una formazione e informazione multiculturale e multilingue capace di favorire il confronto tra punti di vista e culture presenti nella società regionale.

B) Garantire pari opportunità di accesso e tutelare le differenze

Per il raggiungimento dell'obiettivo indicato si ritiene importante mettere in atto interventi che possano garantire un accesso paritario all'istruzione, ai servizi e al mercato del lavoro, curando in particolare i percorsi di apprendimento della lingua italiana, e che gli interventi siano destinati prioritariamente ai soggetti socialmente più deboli quali i minori e le donne.

In particolare risultano da attivare prioritariamente i seguenti interventi:

- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte degli stranieri adulti, comprensivi di riferimenti alle leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;

- interventi di sostegno all'apprendimento della lingua italiana da parte dei minori stranieri immigrati, comprensivi di riferimenti alle leggi dell'ordinamento italiano e di educazione civica;

- interventi volti a fornire strumenti interculturali tali da garantire la partecipazione degli alunni e delle famiglie al percorso scolastico, nonché attività di socializzazione nel tempo libero in raccordo con le istituzioni scolastiche;

- interventi volti a mantenere e valorizzare la conoscenza delle culture e delle lingue di origine, anche attraverso la predisposizione di appositi corsi di lingua;

- interventi nell'ambito di percorsi di accoglienza e integrazione rivolti ai minori stranieri non accompagnati, a partire dal consolidamento dei progetti attuati dai comuni capoluogo;

- avvio o implementazione di centri specializzati per stranieri per lo svolgimento di funzioni di informazione, consulenza ed assistenza finalizzate, in particolare, al sostegno all'associazionismo, al reperimento di soluzioni abitative adeguate, all'inserimento professionale nonché all'attività di tutela prevista dal comma 12 dell'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 nei confronti della discriminazione. Presso i centri, soprattutto quelli ubicati presso i comuni capoluogo di Provincia, potranno essere svolte anche le funzioni sopra indicate relative agli osservatori locali sull'immigrazione;
- interventi finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per permettere un adeguato accesso ai servizi;
- interventi di formazione e/o utilizzo di mediatori culturali che individuino e consolidino una specifica professionalità tale da garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;
- interventi nell'ambito dell'integrazione in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati riconosciuti, a partire dal consolidamento dei progetti comunali approvati nell'ambito del Piano nazionale asilo;
- interventi volti a costruire percorsi integrati tra formazione linguistica e informazione, orientamento e formazione professionale, finalizzati ad agevolare l'ingresso nel mercato del lavoro e la ricerca di migliori opportunità rivolti in particolare verso le donne immigrate nel campo del lavoro domestico di assistenza familiare;
- interventi di sostegno in materia di politiche abitative a favore degli immigrati, anche attraverso la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali in grado di svolgere un'azione di orientamento-accompagnamento e soluzione del bisogno abitativo;
- avvio di progetti territoriali, in raccordo all'attività della rete del progetto regionale "Oltre la strada" per la realizzazione di interventi di assistenza e integrazione sociale previsti a favore dei soggetti, indicati dall'art. 18, D.Lgs. n. 286/1998, vittime di situazioni di violenza o grave sfruttamento, con esclusione dello sfruttamento sessuale;
- interventi volti a costruire e sviluppare percorsi di sostegno e assistenza rivolti ai cittadini stranieri ospitati nei Centri di permanenza temporanea presenti nel territorio regionale.

C) Assicurare i diritti della presenza legale

Finalizzati al raggiungimento del terzo obiettivo si possono ascrivere gli interventi di tutela dei diritti nonché gli interventi che prefigurino un percorso assistito di tutela secondo quanto indicato dall'art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 in materia di azione civile contro la discriminazione.

In quest'ottica appare opportuno procedere all'avvio e consolidamento, in particolare nei comuni capoluogo, di centri di osservazione, di informazione e di consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi.

Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni, nell'individuazione dei progetti da ammettere a contributo risulterà opportuno tenere conto della programmazione degli interventi riconducibili all'attuazione dei provvedimenti indicati in premessa del presente deliberato, con particolare attenzione alle iniziative ricomprese nella programmazione di interventi e Servizi sociali attuata con Delib.C.R. 30 luglio 2002, n. 394.

1.3) I soggetti

Vengono individuati le province, i comuni singoli o associati e le Comunità Montane quali referenti della progettazione e della attuazione degli interventi, attraverso obiettivi condivisi e azioni concertate con altri attori pubblici e privati, quali aziende sanitarie locali, istituzioni scolastiche, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative sociali, volontariato, IPAB, rappresentanze delle forze economiche e sociali e delle associazioni di promozione sociale.

1.4) Àmbiti territoriali di intervento, procedure di concertazione, Piani territoriali e progetti esecutivi

Per quanto concerne gli àmbiti territoriali per la predisposizione dei piani si ritiene opportuno individuare nella Provincia la dimensione di riferimento.

All'Amministrazione provinciale è pertanto demandata l'individuazione, da realizzare tramite la concertazione con gli Enti locali interessati, delle priorità di intervento e conseguentemente la ripartizione delle risorse in relazione ai progetti che dovranno essere realizzati nel territorio di competenza sulla base di specifici accordi.

Sulla base della positiva esperienza avviata nell'àmbito del programma 2002, si ravvisa l'opportunità di procedere anche alla definizione di specifiche politiche in àmbiti territoriali limitati (ad esempio alcune zone montane) caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della Regione Emilia-Romagna.

Alla Provincia spetta il compito, quale ente intermedio di promozione e coordinamento delle attività locali, di favorire la partecipazione alla concertazione, oltre che degli enti locali individuati quali soggetti attuatori, dei soggetti indicati al precedente punto 1.3).

Si segnala inoltre l'opportunità di adottare specifiche procedure di consultazione con i Consigli territoriali istituiti ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 286/1998.

Le eventuali collaborazioni per l'attuazione dei progetti tra gli Enti pubblici partecipanti agli accordi e i soggetti privati in essi coinvolti potranno essere definite attraverso apposite convenzioni, delle quali sarà dato atto in ciascun accordo.

Risulterà opportuno accordare titolo preferenziale ai progetti che prevederanno la partecipazione di più soggetti in una logica di rete territoriale, riconoscendo nel contempo uno specifico valore aggiunto ai progetti che vedranno il coinvolgimento delle associazioni promosse dai cittadini stranieri.

Gli accordi derivanti dalla concertazione confluiranno in specifici piani territoriali di intervento, che dovranno essere adottati dalle rispettive Amministrazioni provinciali e saranno articolati in progetti immediatamente esecutivi, comprensivi del relativo piano economico e della prevista copertura finanziaria con cui ogni singolo ente concorre alla realizzazione dei programmi nonché dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi.

I progetti esecutivi dovranno garantire l'attuazione di interventi connessi al conseguimento degli obiettivi previsti dal presente documento, ferma restando la libertà di scelta circa il peso da attribuire ad ogni singola azione.

I progetti potranno avere uno sviluppo operativo annuale o biennale.

In ciascun progetto esecutivo dovranno essere indicate le risorse aggiuntive messe a disposizione dai soggetti attuatori, che non potranno essere inferiori al 35% della spesa totale.

Una volta perfezionati e approvati dalle province, i piani territoriali di intervento dovranno essere trasmessi entro il 15 ottobre 2003 alla Regione per l'adozione, da parte della Giunta, della successiva delibera di approvazione dei piani medesimi e di assegnazione dei relativi finanziamenti.

Unitamente alla trasmissione dei piani territoriali le Amministrazioni provinciali, in raccordo con i comuni assegnatari dei contributi, sono tenute all'inoltro di una specifica relazione sullo stato di realizzazione dei piani territoriali di cui alla citata Delib.C.R. 10 luglio 2002, n. 383 del Consiglio regionale, approvati con Delib.G.R. 23 dicembre 2002, n. 2610 della Giunta regionale.

1.5) Le risorse finanziarie

Con D.M. 8 febbraio 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2002, n. 107, è stata destinata in favore della Regione Emilia-Romagna la quota derivante dalla suddivisione dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali - riparto risorse finalizzate: Fondo politiche migratorie - per l'anno 2002, corrispondente a Euro 2.382.652,00.

Alle predette risorse, in attuazione del disposto dell'art. 58 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, quale quota parte dell'intero cofinanziamento regionale al programma complessivo, è prevista una integrazione, a titolo di compartecipazione della Regione di Euro 442.000,00 a carico della dotazione del Capitolo 57150 (L.R. n. 2/1985 - Fondo socio-assistenziale regionale - art. 41, primo comma, lettera c) del bilancio di previsione regionale per il corrente esercizio.

L'entità del finanziamento complessivo previsto per l'iniziativa, da ripartire tra gli àmbiti territoriali provinciali, ammonta pertanto a Euro 2.824.652,00.

Per la ripartizione agli àmbiti territoriali provinciali della predetta somma si è fatto ricorso ai seguenti criteri che meglio appaiono rispondere alle esigenze del fenomeno oramai consolidato dell'immigrazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna:

- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base dei permessi di soggiorno - Fonte Ministero dell'Interno (50%);
- la popolazione immigrata residente nei singoli territori calcolata sulla base delle residenze anagrafiche - Fonte ISTAT (50%).

Si rimanda alla tabella prevista all'allegato A) del presente Programma per la ripartizione dettagliata delle risorse finanziarie e delle quote attribuite ad ogni àmbito territoriale.

1.6) La corresponsabilità finanziaria degli enti locali

Al fine di promuovere la necessaria corresponsabilità finanziaria da parte degli enti locali, si ritiene opportuno stabilire una quota minima a carico degli stessi, attraverso risorse proprie o di altri soggetti pubblici o privati, stabilita in una percentuale minima pari al 35% della spesa totale prevista per l'attuazione dei singoli progetti esecutivi.

1.7) Spese ammissibili

Agli effetti della ripartizione della quota regionale del Fondo nazionale sono considerate ammissibili le spese per interventi relativi ad attività migliorative o aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Non sono pertanto ammissibili le spese imputabili all'ordinaria attività istituzionale prevista dalle leggi vigenti, nonché le voci poste a carico del Fondo sanitario. Non sono infine ammissibili le voci di spesa per la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto di immobili.

In particolare sono considerate ammissibili le seguenti voci di spesa:

- a) spese generali di progettazione, avvio e promozione delle iniziative fino ad un massimo del 5% del costo totale del progetto;
- b) spese generali di documentazione, laddove esse assumano particolare rilievo rispetto alla costruzione e alla qualità del progetto, fino ad un massimo del 5% del costo totale dello stesso;
- c) costo del personale espressamente adibito alla realizzazione dei progetti;
- d) arredi, attrezzature e materiali per l'avvio di nuovi servizi;
- e) affitto nuovi locali, utenze relative e materiale di consumo in generale, fino a un massimo del 30% del costo totale del progetto;
- f) spese di trasporto e di residenzialità, se previste dalla specificità del progetto;
- g) spese per la formazione degli operatori;
- h) forme di sostegno economico diretto o indiretto a favore di famiglie immigrate, donne sole con minori, adulti, in condizioni di particolare difficoltà.

1.8) Erogazione dei finanziamenti

I finanziamenti saranno erogati ai comuni, in forma singola o associata ai sensi della L.R. n. 11/2001, indicati come capofila dei singoli progetti esecutivi ricompresi nei piani territoriali provinciali secondo le modalità indicate dalla Giunta nell'atto di assegnazione dei relativi finanziamenti.

1.9) Procedure e tempi di attuazione

Al fine di facilitare l'espletamento delle procedure connesse all'attuazione del procedimento previsto dal presente provvedimento, se ne fornisce di seguito un modello di riferimento:

- la Regione: fissa gli obiettivi, i criteri di assegnazione delle risorse finanziarie e le linee di indirizzo dei piani territoriali di intervento;
- la Provincia: adotta le procedure per la concertazione dei comuni, delle Comunità Montane e degli altri soggetti pubblici e privati finalizzata all'individuazione dei progetti e del Comune individuato quale capofila;
- gli enti locali: stipulano tra loro e con altri soggetti pubblici e privati specifici accordi che individuano i progetti esecutivi comprendenti le singole azioni e contenenti le indicazioni relative alle convenzioni da sottoscrivere con i soggetti privati;

- la Provincia: invia alla Regione entro il termine del 15 ottobre 2003 il piano territoriale di intervento adottato sulla base degli accordi stipulati dagli enti locali;
- la Regione: approva e finanzia i piani territoriali entro 60 giorni dalla ricezione degli stessi;
- la Provincia: avvia la fase di monitoraggio sull'attuazione del piano territoriale di intervento;
- la Regione: cura il monitoraggio a livello regionale dei piani territoriali e ne effettua la valutazione complessiva.

Con successiva comunicazione verrà fornito, alle Amministrazioni provinciali, un modulo di presentazione dei progetti che dovrà essere utilizzato per poter accedere ai finanziamenti oggetto del presente programma.